

Glossario Elettorale



DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Direttore: *Rita MARCHIORI*

SETTORE COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

Redazione a cura di:

Federica Albertini, Gian Piero Valenti

Realizzazione grafica a cura di:

Barbara Resta

Duplicazione del Centro Stampa del Consiglio regionale

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino

tel. 011/5757703- 5757375

orario, dal lunedì al giovedì: 9.00-13.00; 14.00-16.00

venerdì: 9.00-13.00

febbraio 2008

1° Edizione

Premessa

Questo glossario si propone come obiettivo quello di dare una risposta chiara alle domande e ai dubbi che potrebbe porsi chi per lavoro ovvero per semplice curiosità ha occasione di occuparsi di elezioni, sistemi elettorali o candidature.

Per favorire e velocizzare la consultazione è stata preferita un'articolazione del testo a dizionario, dove le singole voci vengono declinate in ordine alfabetico, piuttosto che una partizione tradizionale dei sistemi elettorali sulla base del funzionamento e degli effetti.

Si tratta di una sorta di pronto soccorso informativo che naturalmente non esaurisce la conoscenza dei singoli argomenti e necessariamente richiede di essere integrato da sostanziosi rinvii ad altri testi.

Il profilo teorico-descrittivo, nelle varie voci, è stato ridotto il più possibile con l'avvertenza peraltro di evitare sconfinamenti nella genericità perché, stante l'elevato tecnicismo della materia, una sintesi eccessiva avrebbe potuto ingenerare confusione.

Questa ricerca, prettamente compilativa, non ambisce ad esaurire la materia; anzi resta in qualche modo aperta e, auspicando generose indicazioni e suggerimenti altrui, certamente potrà approdare a future integrazioni ed aggiornamenti.

BALLOTTAGGIO

Votazione supplementare, a cui si ricorre quando nella votazione precedente non si è ottenuta la maggioranza di voti necessaria per l'elezione di un candidato.

CAMPAGNA ELETTORALE

Periodo precedente la data delle elezioni durante il quale, dopo la presentazione delle candidature, candidati e forze politiche svolgono attività di comunicazione e propaganda politica al fine di ottenere il consenso degli elettori .

CANDIDATO

Colui che partecipa ad una competizione elettorale per conseguire la carica elettiva.

CIFRA ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

Somma di voti validi conseguiti da tutte le liste nell'ambito di una circoscrizione.

CIFRA ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE DI LISTA

Somma di voti validi conseguiti dalla lista nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione (v. art. 77 comma 1 D.P.R. 361/1957)

CIFRA ELETTORALE NAZIONALE

Somma delle cifre elettorali conseguite da ciascuna lista in tutte le circoscrizioni.

CIRCOSCRIZIONE

Area territoriale nella quale vengono attribuiti un certo numero di seggi.

Le circoscrizioni in base alla loro ampiezza si distinguono in:

- a) **circoscrizione unica nazionale:** l'intero territorio di uno Stato forma un'unica circoscrizione nella quale vengono eletti i membri del Parlamento nazionale;
- b) **circoscrizione plurinomiale:** il territorio di uno Stato viene diviso in più circoscrizioni, alle quali viene attribuito un certo numero di seggi;
- c) **circoscrizione uninominale:** circoscrizione in cui è attribuito un solo seggio. Ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica il territorio nazionale italiano è suddiviso in 20 circoscrizioni, ognuna coincidente con una regione. Questo in coerenza con il dettato dell'art. 56 della Costituzione, in base al quale il Senato è eletto a "base regionale". Fino al 2005 ogni circoscrizione era ulteriormente suddivisa in collegi uninominali, ognuno dei quali eleggeva un deputato o un senatore. Tali collegi sono stati soppressi a seguito della modifica del sistema elettorale (legge 21 dicembre 2005 n. 270); la legge però continua a denominare "collegi uninominali" le circoscrizioni elettorali che eleggono un solo senatore (es. Valle d'Aosta).

Sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica a queste

circoscrizioni si aggiunge la Circoscrizione Estero (v. art. 48 della Costituzione).

COALIZIONE

Secondo l'attuale legge elettorale, i partiti possono allearsi tra loro in una coalizione o, in alternativa, presentarsi da soli. Al momento del deposito dei contrassegni è necessario depositare anche il programma elettorale nonché indicare il candidato premier della coalizione ovvero del partito politico non coalizzato.

COLLEGAMENTO FRA LISTE

Serve a far conseguire una cifra elettorale unica ai candidati e alle liste collegate.

Il collegamento si perfeziona attraverso una duplice dichiarazione convergente tra i rappresentanti di due o più liste.

COLLEGIO ELETTORALE

Ambito territoriale entro il quale l'elettore è chiamato ad eleggere uno o più candidati. Esso può essere uninominale o plurinominale, a seconda che serva ad eleggere, rispettivamente, un solo candidato, o ad assegnare più seggi. Qualora il collegio elegga più rappresentanti appartenenti a formazioni diverse e il riparto avvenga con metodo proporzionale, è più corretto parlare di circoscrizione.

CONTRASSEGNO

Simbolo grafico di un partito politico che presenta una lista di candidati alle elezioni.

CONVALIDA DELLE ELEZIONI

Consiste per le elezioni politiche nella verifica che la Camera e il Senato svolgono sui titoli di ammissione dei parlamentari eletti (v. art. 66 Costituzione).

CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI

Atto con il quale il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, convoca i comizi e fissa la data delle elezioni e la prima riunione delle camere. Segna l'inizio della campagna elettorale.

CORPO ELETTORALE

Insieme dei cittadini che hanno raggiunto la maggiore età e che pertanto godono dell'elettorato attivo, e cioè il diritto di eleggere, attraverso il voto, i propri rappresentanti.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

I cittadini che eleggono i propri rappresentanti esercitano il diritto di elettorato attivo: l'art. 48 della Costituzione dispone infatti che "sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età".

E' l'applicazione del principio del suffragio universale, in Italia reso effettivo a partire dalle elezioni del giugno 1946 in cui si votò per il referendum fra monarchie e repubblica e contestualmente si elesse l'Assemblea costituente.

Il comma 3, stesso articolo, aggiunge che "il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge".

La legge prevede le cause ostative al pieno esercizio dei diritti politici, tra cui, ad esempio, l'essere stati dichiarati falliti, l'essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, essere interdetti dai pubblici uffici. Sono eleggibili, (quindi esercitano l'elettorato passivo), quei cittadini che hanno il pieno godimento dei diritti politici, hanno compiuto l'età prescritta dalla legge in relazione alla carica.

Con l'art. 1 della legge costituzionale 17/1/2000 n. 1 è stato altresì modificato l'art. 48 inserendo un comma che stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero; a tale disposto è stata data effettività con la legge n. 459/2001.

ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali (A.I.R.E.)¹ votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero, per le elezioni politiche e per i referendum previsti dagli art. 75 e 138 della Costituzione. La circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni territoriali:

- 1) Europa
- 2) America del sud
- 3) America del nord e centro
- 4) Africa, Asia, Oceania, Antartide

Gli elettori residenti all'estero possono decidere di esercitare il diritto di opzione e votare in Italia per la propria circoscrizione di appartenenza.

Non possono votare per corrispondenza i cittadini residenti in paesi nei quali non si è giunti ad intese che garantiscano la regolarità del voto.

Il sistema elettorale previsto per l'elezione di deputati e senatori è un sistema proporzionale: al riparto dei seggi fra liste concorrenti nell'ambito di ogni singola ripartizione si procede sulla base del metodo dei quozienti naturali e dei più alti resti. Si possono esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnate due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle ripartizioni che eleggono un solo parlamentare.

In ciascuna ripartizione viene eletto un deputato e un senatore mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le varie ripartizioni, in proporzione alla consistenza numerica dei residenti.

¹ A.I.R.E. Anagrafe degli italiani residenti all'estero

ELEZIONI

Consultazioni popolari attraverso le quali i cittadini, con l'esercizio del diritto di voto, scelgono i loro rappresentanti nei diversi organi costituzionali.

FORMA DI GOVERNO

Si tratta del modo con cui le varie funzioni dello Stato sono distribuite ed organizzate tra i diversi organi costituzionali.

L'Italia è retta da una forma di governo parlamentare.

FORMULA ELETTORALE

Meccanismo di traduzione dei voti in seggi.

Esistono tre tipi generali di formule elettorali:

- a) formule che richiedono la maggioranza assoluta dei suffragi espressi per l'attribuzione del seggio;
- b) formule che prevedono la maggioranza relativa;
- c) formule che attribuiscono i seggi in numero direttamente proporzionale alla percentuale di voti ottenute.

Le prime due tendono ad assicurare la rappresentanza al candidato o ai candidati che abbiano ottenuto la maggioranza semplice o assoluta dei voti; la terza cerca di ripartirla tra i vari contendenti in relazione alla forza di ciascuno di essi.

1) Il sistema elettorale proporzionale o di lista, ha come elemento caratterizzante la distribuzione dei seggi alle varie liste, in proporzione al numero o alla percentuale di voti ottenuti.

L'operazione di assegnazione dei seggi può essere effettuata attraverso alcune varianti, alcune delle quali vengono qui di seguito illustrate:

- a) **formula d' Hondt**
- b) **formula di Sainte-Lague**
- c) **formula Hare-Niemeyer**
- d) **formula Hagenbach-Bischoff**
- e) **formula Imperiali**

a) **Formula d' Hondt**

Si tratta di un metodo matematico tra i più utilizzati, che prevede che si dividano i totali dei voti di lista per la successione dei numeri naturali 1, 2, 3, 4, 5 fino al raggiungimento del numero dei seggi da assegnare nel collegio: i quozienti così ottenuti vengono poi ordinati in maniera decrescente in una tabella che comprende tante posizioni quanti sono

i rappresentanti da eleggere. Tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale. Persistendo la parità, il seggio verrà assegnato alla lista con il più alto numero di preferenze.

Esempio dell'applicazione del metodo d' Hondt: alle elezioni X si presentano 5 partiti.

I risultati elettorali sono:

- ❖ Voti validi: 92.400 schede
- ❖ Partito A: 34.500 preferenze
- ❖ Partito B: 26.000
- ❖ Partito C: 16.500
- ❖ Partito D: 10.500
- ❖ Partito E: 4.900

Nell'esempio i divisori sono 6 perché 6 sono i seggi da assegnare.

Divisori	A	B	C	D	E
1	34.500	26.000	16.500	10.500	4.900
2	17.250	13.000	8.250	5.250	2.450
3	11.500	8.667	5.500	3.500	1.634
4	8.625	6.500	4.125	2.625	1.225
5	6.900	5.200	3.300	2.100	980
6	5.750	4.334	2.750	1.750	817

E' evidente pertanto che il partito A otterrà 3 seggi, il partito B 2 il partito C 1: I partiti E ed F invece non avranno diritto ad alcun seggio.

b) Formula di Sainte-Lague

E' una variante della formula d' Hondt : si dividono i totali dei voti validi di lista per un divisore che corrisponde ad una serie di numeri crescenti i quali però non sono successivi, bensì distanziati (es: 1, 3, 5...). I numeri divisori sono quanti i seggi messi in palio, i quali vengono assegnati alle liste che progressivamente hanno ottenuto i quozienti elettorali più alti.

c) Formula Hare-Niemeyer

Con questo metodo i voti validi di ogni lista vengono moltiplicati per il numero dei seggi da assegnare ed infine divisi per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste. Del quoziente di lista così ottenuto si tiene conto anche delle prime tre cifre decimali (cioè i primi tre numeri dopo la virgola). Ad ogni lista spetta pertanto il numero di seggi che figurano nella parte intera del proprio quoziente di lista.

Gli ulteriori seggi che restano da assegnare sono attribuiti, in ordine decrescente, alle liste che hanno una più alta parte frazionaria di quoziente (considerando come si è detto i primi tre numeri dopo la virgola, del quoziente di lista).

d) Formula Hagenbach-Bischoff

Con questo metodo il quoziente si determina dividendo il totale dei voti validi in ogni circoscrizione per il numero dei seggi da assegnare aumentato di uno, riducendo così i resti in maniera notevole e consentendo di calcolare i seggi residui nella maniera ordinaria senza eccessive distorsioni.

e) Formula Imperiali

E' un metodo derivato dall' Hagenbach-Bischoff in cui il quoziente elettorale viene determinato dividendo i voti validi per il numero dei seggi da attribuire aumentato di due unità, anziché di una.

La formula Hagenbach-Bischoff e la Formula Imperiali configurano i c.d. sistemi proporzionali corretti.

Il sistema proporzionale presuppone circoscrizioni plurinominali e può prevedere o meno la possibilità per l'elettore di esprimere una o più preferenze per un candidato all'interno della lista votata. In questo caso, vengono eletti nell'ambito di ogni lista i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Se invece non è previsto il voto di preferenza, i candidati vengono scelti secondo l'ordine in cui compaiono in lista: si parla in questo caso di "liste bloccate".

Le differenze tra questi sistemi sono matematiche ma ciò che determina la disproporzionalità o la proporzionalità è la grandezza della circoscrizione, dove per grandezza non si intende né l'estensione geografica né l'entità della popolazione, bensì il numero dei seggi in palio.

Di conseguenza, più è ampia la circoscrizione maggiore sarà la proporzionalità, al contrario più è piccola la circoscrizione minore sarà la proporzionalità.

2) I sistemi maggioritari corretti Poiché il sistema maggioritario non permette di tutelare sufficientemente le formazioni politiche minori, si introducono dei correttivi simili o tipici del sistema proporzionale. Un metodo è quello che prevede il ripescaggio dei migliori perdenti: in questo caso i seggi uninominali sono in numero inferiore a quelli previsti per l'organo da eleggere e i seggi rimanenti vengono ripartiti fra i candidati perdenti sulla base dei voti residui raccolti dalle liste nazionali o circoscrizionali. Per la trattazione delle formule maggioritarie si rinvia alla voce "Sistema maggioritario".

INELEGGIBILITA' INCOMPATIBILITA' INCANDIDABILITA' ¹

Per la complessità della materia si ritiene opportuno, preliminarmente, proporre alcune sintetiche definizioni:

Ineleggibilità in linea di massima, attiene a situazioni che, assumendo rilievo fin dal momento della presentazione della candidatura, risultano potenzialmente inquinanti della campagna elettorale ed incidono direttamente sulla libertà di voto.

Incompatibilità si riferisce a situazioni inconciliabili con lo svolgimento del mandato elettorale e l'espletamento delle funzioni della carica; tale condizione non è di ostacolo alla candidatura e all'eventuale elezione (infatti vengono in rilievo al momento in cui la carica è assunta) ma impone al soggetto, pena la decadenza dalla carica, di rimuovere la causa di incompatibilità entro i termini previsti dalla legge.

Incandidabilità consiste nel divieto di presentare la propria candidatura per soggetti che si trovano in determinate condizioni in relazione all'incarico politico-amministrativo rivestito ovvero per coloro che hanno riportato sentenze di condanna penale definitiva o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione.

Con la legge quadro 2 luglio 2004 n. 165 il Legislatore provvede a dare attuazione al disposto all'art. 122 della Costituzione (art. introdotto dalla legge cost. n. 1/1999) stabilendo i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, dei componenti della Giunta e dei Consiglieri regionali.

Originariamente previste nella L. 108/1968 le norme in questione, relativamente alle regioni, furono concentrate nella L. 23/4/1981 n. 154 che abrogò l'articolo 4, c.2 e gli articoli 5, 6,7 e 18 della legge 108.

Successivamente, con l'art. 122 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001), la materia venne sottratta alla riserva di competenza legislativa statale per attribuirle a quella regionale sebbene come competenza concorrente da realizzare nell'ambito dei principi fondamentali previsti da una legge statale.

Il 2 luglio 2004 venne promulgata la legge-quadro n. 165 " Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione" che stabilì i principi fondamentali relativi al sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché dei consiglieri regionali.

Per comodità di lettura si trascrive, qui di seguito, la previsione legislativa:

Art. 2. Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità.

¹ E' stata intenzionalmente omessa, perché non rientrante nelle ambizioni di questa pubblicazione, la trattazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità relative alle cariche di parlamentare nazionale, membro del governo e consigliere o amministratore negli enti locali.

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi.

L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

3. Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità.

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato. Qualora le regioni non abbiano adottato una specifica disciplina legislativa in attuazione dell'art. 122 Costituzione e dei principi stabiliti dalla legge 165, onde evitare il determinarsi di un vuoto legislativo, trovano applicazione le cause previste dalla legge 23/4/1981 n. 154. Sotto il profilo sistematico l'insieme delle norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità può così ritenersi logicamente composto: dagli artt. 104 u.c., 122, 135 2c. della Costituzione; dagli artt. 2 e 3 della legge 165/2004; dalla legge regionale, qualora emanata; dalle norme rimaste ancora vigenti della legge 154/1981.

LEGISLATURA

Periodo effettivo di durata del mandato parlamentare (o consiliare).

LISTA

Elenco di candidati presentati da un partito in una circoscrizione per concorrere alla ripartizione dei seggi in palio. Ciascuna lista deve essere distinta da un contrassegno depositato presso il Ministero degli Interni.

LISTA APERTA

Non c'è un ordine predeterminato dei candidati e gli elettori hanno la possibilità di esprimere una o più preferenze.

LISTA BLOCCATA

I candidati sono eletti nell'ordine determinato dal partito e gli elettori non hanno la possibilità di esprimere preferenze.

LISTE ELETTORALI

Elenchi dei cittadini elettori tenuti da ogni comune.

Le liste elettorali, di ciascun Comune, si distinguono in generali (che comprendono tutti cittadini italiani maggiorenni o che lo diverranno nel semestre successivo, iscritti nell'anagrafe della popolazione o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per i quali non esistono cause di incapacità elettorale), sezionali (che comprendono solo gli elettori che abitano in una determinata zona più o meno vasta del Comune) e liste aggiunte (Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Parlamento Europeo, Unione Europea).

Nelle liste elettorali sono iscritti d'ufficio i cittadini italiani, in possesso della capacità elettorale, che risultano compresi nel registro della popolazione stabile del Comune (anagrafe della popolazione residente nel Comune stesso) o nell'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero).

L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d'ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa.

La formazione e gli aggiornamenti delle liste elettorali sono assicurate da una serie di adempimenti svolti da tutti i comuni a scadenza determinata e con procedure identiche.

Le revisioni delle liste si distinguono in:

- a) **semestrali**
- b) **dinamiche ordinarie**
- c) **dinamiche straordinarie**

a) **Revisioni semestrali**

Lo scopo di queste revisioni è di iscrivere nelle liste elettorali i cittadini che compiranno il 18° anno di età nel semestre successivo a quello in cui avviene la revisione e di deperennare gli elettori cancellati dall'anagrafe per irreperibilità.

Questo procedimento ha luogo due volte all'anno e si conclude rispettivamente a giugno e a dicembre.

c) Revisioni dinamiche ordinarie

Vengono effettuate ogni semestre (gennaio e luglio) dall'Ufficiale Elettorale che successivamente le comunica alla Commissione Elettorale Circondariale per l'aggiornamento delle liste ivi depositate.

Con la prima tornata, che si effettua nella prima decade di gennaio e di luglio, la Commissione Elettorale Circondariale procede alle cancellazioni, con la seconda, che si effettua nella terza decade degli stessi mesi, si procede alle iscrizioni e alle variazioni conseguenti a cambio di indirizzo che comporti anche cambio di sezione:

1. cancellazione per decesso
2. trasferimento di residenza in altro Comune
3. perdita della cittadinanza italiana
4. perdita della capacità elettorale
5. iscrizioni per immigrazione, per riacquisto della capacità elettorale e per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età.

c) Revisioni dinamiche straordinarie

Si svolgono nell'imminenza delle consultazioni elettorali e referendarie, per le quali di volta in volta vengono emanate specifiche disposizioni dal Ministero dell'Interno, diramate agli Uffici comunali tramite le Prefetture competenti. La prima tornata prevista circa otto giorni prima della pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali, ha come finalità la cancellazione dalle liste degli elettori trasferiti in altri comuni.

Nella seconda tornata, da effettuarsi entro il giorno di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, si provvede all'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune, ed inoltre alla cancellazione degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria.

Nella terza tornata, prevista 15 giorni prima della data della consultazione si effettuano le cancellazioni per decesso, attuando così il blocco delle liste in base alle quali gli elettori saranno ammessi al voto.

MATTARELLUM

Si tratta del sistema elettorale in vigore in Italia fino al 2005. Sistema maggioritario misto per l'elezione dei membri delle Camere, che consisteva nell'assegnare il 75% dei seggi con sistema maggioritario ed il 25% dei seggi con il sistema proporzionale.

PREFERENZA

Scelta del candidato - ad opera dell'elettore - qualora la lista non sia bloccata.

PREMIO DI MAGGIORANZA

Meccanismo automatico di attribuzione dei voti, mediante il quale alla lista o alla coalizione di lista vincitrice di una consultazione elettorale, viene attribuito un numero di seggi superiore a quello effettivamente ottenuto.

PROCLAMAZIONE

Atto con il quale un candidato è dichiarato eletto alla carica per la quale si è presentato alle elezioni.

PROPAGANDA ELETTORALE

La campagna elettorale e le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico sono disciplinate dalle seguenti leggi:

- Legge 4 aprile 1956, n. 212 - "Norme per la disciplina della propaganda elettorale", e successive modificazioni;
- Legge 24 aprile 1975, n. 130 - "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali";
- Legge 10 dicembre 1993, n. 515 - "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" come modificata, da ultimo, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22;
- Legge 22 febbraio 2000, n. 28 - "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", e successive modificazioni.
- Legge 6 novembre 2003, n. 313 - "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali".

La propaganda tradizionale, mediante affissioni, comizi, volantini, altoparlanti, è regolata come segue:

A decorrere dal 30° giorno antecedente quello delle elezioni, i partiti o gruppi politici partecipanti alle elezioni con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, i singoli candidati o i partiti o gruppi politici cui essi appartengono,

possono affiggere manifesti di propaganda, stampati, giornali murali od altri, esclusivamente negli appositi spazi individuati e assegnati d'ufficio dalla Giunta municipale seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature (propaganda diretta).

La Giunta provvede altresì ad assegnare spazi di "propaganda indiretta" a coloro che, pur non partecipando direttamente alle elezioni, intendano sostenere le liste o i candidati, o comunque influire sulle scelte elettorali (art. da 1 a 5 della legge n. 212/1956).

Sono altresì consentite, sempre dal 30° giorno, le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che non sono assoggettate all'obbligo di comunicazione, da parte dei promotori, agli organi di Polizia, ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, del t.u. 18 giugno 1931, n. 773 (art. 7, comma 1, della legge n. 130/1975).

Dal 30° giorno è invece vietata:

- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti); ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda mobile fonica, salvo l'annuncio dei comizi (art. 6 della legge n. 212/1956 e art. 7, comma 2, della legge 130/1975).

Nel giorno precedente e in quello della votazione sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nuove affissioni di stampati e altri manifesti di propaganda (art. 9, comma 1, della legge n. 212/1956).

Nei giorni della votazione, è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, comma 2, della legge n. 212/1956).

Agevolazioni postali e fiscali

Nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate a ciascuna lista (o a ciascun candidato in un collegio uninominale) tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale (art. 17 della legge n. 515/1993).

Sono previste altresì, nei 90 giorni precedenti le elezioni, agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti, e dai movimenti, dalle liste e dai candidati (art. 18 della legge n. 515/1993).

Obblighi di informazione

Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, sono tenute a informare i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e chiusura dei seggi elettorali (art. 9 comma 2, della legge n. 28/2000).

Sondaggi politici ed elettorali

Nei 15 giorni precedenti la data della votazione, vige il divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se effettuati in un periodo antecedente.

I predetti sondaggi devono essere realizzati in conformità ai criteri obbligatori stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori di tale periodo possono essere diffusi con le modalità indicate dalla legge (art. 8 della legge n. 28/2000).

Uso mezzi tv e stampa

Le principali norme che regolano l'utilizzo dei mezzi di informazione durante la campagna elettorale sono contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, da ultimo modificata dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché nei provvedimenti emanati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, previa consultazione fra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della normativa che disciplina la materia.

QUOZIENTE ELETTORALE

Numero ottenuto dividendo il totale dei voti validi in ogni circoscrizione per il numero dei seggi da assegnare, arrotondato all'intero più vicino. La finalità del quoziente elettorale è quello di determinare il numero di seggi spettante a ciascuna formazione politica.

QUOTE ROSA

Percentuale di candidati di sesso femminile che devono essere inserite nelle liste presentate dai partiti.

REFERENDUM

Il referendum è un istituto di democrazia diretta con il quale i cittadini esprimono la loro volontà rispondendo con un sì ovvero un no su uno o più quesiti a loro sottoposti dai promotori del referendum.

Le norme che regolano l'istituto sono desumibili da diverse fonti: dalla Costituzione con l'art. 75, dalla legge 25 maggio 1970 n. 352 e dal complesso delle decisioni della Corte Costituzionale.

Nell'ordinamento italiano sono previsti un referendum "abrogativo" ex art. 75 Cost., un referendum costituzionale ex art. 138 Cost., uno consultivo ex art. 132, i referendum regionali o comunali.

Il procedimento referendario si apre con la fase di richiesta; successivamente articola nelle seguenti fasi:

- a) controllo ad opera dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione;
- b) indizione e svolgimento della votazione;
- c) proclamazione del risultato e produzione dei conseguenti effetti giuridici.

Il referendum abrogativo (art. 75 Costituzione)

Questo referendum, per evidenti ragioni di opportunità politica, non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Per la validità della consultazione e quindi affinché si espliciti l'eventuale effetto abrogativo è richiesto il c.d. quorum, ovvero che ci sia stata la partecipazione di un numero di elettori pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; devono quindi considerarsi "partecipanti" alla consultazione anche coloro che abbiano votato scheda bianca o il cui voto sia stato annullato. La proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Per la verifica della maggioranza dei voti validamente espressi, l'Ufficio centrale deve sommare da un lato i voti favorevoli, dall'altro i voti validi contrari, escludendo le schede nulle e bianche.

Non possono essere depositate richieste di referendum nell'anno precedente alla scadenza naturale della legislatura e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali.

Le modalità di attuazione² possono riassumersi nelle seguenti fasi:

- 1) richiesta del referendum che può essere avanzata da cinque Consigli regionali ovvero da 500.000 elettori (i promotori della richiesta devono provvedere alla raccolta delle firme necessarie entro tre mesi dalla data apposta sui fogli contenenti le firme);
- 2) Controllo di legittimità ad opera dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione
- 3) Accertamento dell'ammissibilità del referendum ad opera della Corte Costituzionale che decide con sentenza che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;
- 4) Indizione del referendum, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, che fissa una data di convocazione degli elettori per una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno.
- 5) proclamazione del risultato e realizzazione degli effetti giuridici: con decreto del Presidente della Repubblica, immediatamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, viene proclamata l'eventuale abrogazione della legge o dell'atto avente forza di legge.
- 6) Parimenti viene data notizia nel caso in cui il risultato referendario sia di segno contrario all'abrogazione;

Qualora, prima dello svolgimento del referendum, la legge o l'atto avente forza di legge venissero abrogati, le operazioni referendarie verrebbero sospese e non avrebbero più corso.

² Per un esame approfondito del procedimento si rinvia alla lettura dell'art 75 della Costituzione, degli artt. 27-40 della legge 352/1970 e dell'insieme delle decisioni della Corte Costituzionale in materia.

Nel caso di scioglimento anticipato delle Camere il referendum, già indetto, è automaticamente sospeso ed i termini del procedimento referendario riprenderanno a decorrere a partire dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni politiche.

Il referendum costituzionale (art. 138 Costituzione)

Le leggi costituzionali e quelle di revisione della Costituzione sono oggetto di un particolare procedimento aggravato che prevede una doppia deliberazione, a intervallo non minore di tre mesi, da parte di Camera e Senato e con la necessaria approvazione, in seconda votazione, da parte della maggioranza assoluta dei componenti ciascuna assemblea.

La pubblicazione del progetto di legge sulla Gazzetta Ufficiale segna il termine iniziale di una fase lunga non meno di tre mesi in cui 500.000 elettori, un quinto dei membri di ciascun ramo del Parlamento ovvero 5 consigli regionali possono chiedere, con osservanza delle norme previste negli artt. 1-26 della legge 352/1970, di sottoporre a referendum il suddetto progetto di legge. Se il progetto di legge viene approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi dal corpo elettorale perfeziona la sua formazione e si trasforma in legge che verrà promulgata dal Presidente della Repubblica. In caso contrario si intende respinto.

Il referendum consultivo per modifiche territoriali (art. 132 Costituzione)

L'art. 132 prevede, al primo comma, un referendum il cui esito favorevole diventa la premessa per una legge costituzionale che disponga la fusione fra Regioni esistenti ovvero consenta a creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti (c.d. macroregioni); la richiesta deve partire da tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e deve essere approvata dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Il secondo comma dello stesso articolo prevede altresì un referendum che in caso di voto favorevole, costituisce il presupposto di una legge ordinaria che consente a una provincia o a un comune di staccarsi da una regione per unirsi ad un'altra.

I Referendum regionali e comunali

L'articolo 123, comma 1 della Costituzione prevede che gli statuti regolino l'esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi delle Regioni; è parimenti possibile, come disposto nel comma 3 dello stesso articolo, sottoporre lo statuto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione ovvero un quinto dei componenti il Consiglio.³

L'articolo 8 comma 3 del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000), ha previsto tra le forme di consultazione della popolazione il referendum; è possibile pertanto, previa richiesta di un adeguato numero di cittadini, effettuare referendum abrogativi ovvero consultivi, seppure non in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali, su materie di esclusiva competenza locale.

³ Per la Regione Piemonte questo istituto è disciplinato nello Statuto al Capo III artt. 77- 84 e nella vigente legislazione ordinaria.

RESTI

Numero di voti ottenuti da una lista, o da più liste collegate, residuo dopo l'assegnazione dei seggi: questi voti confluiscono in un ulteriore collegio elettorale (regionale o nazionale) dove si procede all'assegnazione dei seggi anch'essi residuati dopo la prima attribuzione.

SCHEDA BIANCA

Scheda che non contiene alcuna espressione di voto. Non può essere conteggiata ai fini dell'attribuzione dei voti alle liste.

SCHEDA ELETTORALE

Supporto cartaceo che consente all'elettore la possibilità di esprimere una scelta tra le varie proposte politiche.

SCHEDA VALIDA

Scheda dalla quale risulta inequivocabile la volontà di attribuire il voto ad una determinata lista.

SCRUTINIO

Spoglio delle schede di votazione.

SEGGIO ELETTORALE

Luogo dove fisicamente si effettua la votazione.

Il seggio elettorale è costituito da un Presidente, 4 scrutatori tra i quali il presidente nomina il vicepresidente e un segretario. La nomina del presidente viene fatta dal presidente della Corte d'Appello. Se la persona designata non può accettare l'incarico, per motivi giustificati, lo deve comunicare al Presidente della Corte d'Appello e al Sindaco.

SEZIONE ELETTORALE

Circoscrizione territoriale nella quale l'elettore risiede ed esercita il diritto di voto.

SISTEMI ELETTORAL EUROPEI

Un sistema elettorale è un insieme di regole stabilite con legge che permettono di tradurre le scelte politiche popolari in seggi e cariche; è un complesso di regole che integra la c.d. "formula elettorale" (vedi la parte dedicata) e i modi con cui è possibile esprimere il voto, la presentazione dei candidati da parte dei gruppi politici, le regole della campagna elettorale (informazione, accesso a televisioni, giornali, etc.), la dimensione delle circoscrizioni.

Qui di seguito sono illustrati, per sommi capi, i sistemi elettorali europei più citati e presi come riferimento nei dibattiti sulle riforme elettorali; si intende, pertanto, il sistema francese, spagnolo, tedesco e quello inglese.

Il sistema francese

In Francia il Parlamento è composto dall'Assemblea nazionale e dal Senato; si tratta di un bicameralismo imperfetto perché sono diverse per ciascuno sia le modalità di elezione che i poteri e le attribuzioni. L'Assemblea nazionale è composta da 577 deputati eletti per cinque anni a scrutinio universale diretto. La capacità elettorale sottintende la cittadinanza, la maggiore età, e il possesso dei diritti politici. Per essere eletti occorre avere 23 anni e naturalmente godere senza limitazioni dell'elettorato passivo. La formula elettorale è quella del maggioritario a doppio turno con circoscrizioni uninominali. Il Senato è composto da 331 membri che durano in carica 6 anni e vengono rinnovati per metà ogni tre anni; sono eleggibili i cittadini che hanno compiuto i 30 anni di età.

I senatori sono eletti, a suffragio universale e indiretto, da un collegio elettorale composto, in ogni dipartimento, dai Deputati e dai Consiglieri generali e regionali e, sostanzialmente, dai delegati dei Consigli municipali. Il senato viene eletto con scrutinio uninominale maggioritario ovvero con rappresentanza proporzionale a seconda del numero dei senatori da eleggere.

Il sistema tedesco

Anche in Germania la funzione parlamentare, a livello federale, è attuata mediante due assemblee: il Bundestag e il Bundesrat.

La prima corrisponde genericamente alla nostra Camera dei Deputati ed è composta, di norma, da 598 deputati ma questo numero può variare in base ad un particolare meccanismo della legge elettorale.

Il territorio tedesco è diviso in 299 collegi; l'elettore dispone di due voti su un'unica scheda: con il primo vota per un candidato del suo collegio che viene eletto qualora raggiunga la maggioranza semplice dei voti (c.d. formula plurality); nei 299 collegi vengono quindi individuati altrettanti eletti e questa assegnazione rimane immutata.

Con il secondo voto può votare per liste bloccate presentate dai partiti nei diversi Länder. I 598 seggi vengono divisi fra ciascun partito applicando la formula Hare-Niemeyer alle cifre elettorali totali di quei partiti che hanno ottenuto almeno il 5% dei voti di lista o 3 seggi nei collegi uninominali (c.d. soglie di sbarramento). La formula Hare-Niemeyer prevede che vengano sommati tutti i voti validi (cifra elettorale complessiva) ottenuti dalle liste in competizione; successivamente i voti validi di ogni lista vengano moltiplicati per il numero di seggi da assegnare; il risultato è diviso per la cifra elettorale complessiva: ad ogni lista compete in numero di seggi che risulta nella parte intera del proprio quoziente.

I seggi ottenuti dai singoli partiti sono suddivisi fra i vari Länder all'interno dei quali è sottratto il numero di seggi ottenuti con la formula plurality: se questo numero è superiore a quello ottenuto tramite la ripartizione proporzionale, i seggi non vengono eliminati, ma sono conservati dal partito che li ha ottenuti per cui il numero dei deputati aumenta.

La seconda è la Camera delle Regioni: ha una rappresentanza di soli 68 deputati e i suoi componenti sono delegati dei governi dei vari Länder. Questa Camera viene coinvolta nel processi legislativo ogni qualvolta una legge coinvolge gli interessi regionali: la legge viene emanata se viene approvata non solo dal "Bundestag", ma anche dal "Bundesrat".

La sua composizione è determinata dalla elezioni regionali che si svolgono nei vari Länder per cui i membri del Bundesrat vengono rinnovati a rotazione ogni qualvolta si tengano le elezioni per il Länder.

Il sistema spagnolo

Per l'elezione del Congreso de los Diputados (c.d. camera bassa) il territorio è diviso in 52 circoscrizioni (corrispondenti alle province), di dimensioni ridotte (da 1 a 35 seggi). Si vota col sistema proporzionale e con uno sbarramento formale del 3% dentro ogni circoscrizione.

I partiti presentano liste bloccate e per la ripartizione dei seggi viene utilizzato il metodo d'Hondt. Vengono eletti i candidati a seconda dell'ordine in cui sono presentati in liste bloccate.

Occorre considerare che nel sistema spagnolo agisce una sorta di soglia di sbarramento implicita che è dovuta alla combinazione di più fattori: l'ampiezza ridotta della maggior parte delle circoscrizioni (che crea effetti disproporzionali innalzando la soglia di rappresentanza ben oltre il 3%), la proporzionale solo all'interno delle circoscrizioni, la regola per la conversione dei voti in seggi costituita dal metodo del divisore d'Hondt; tutto ciò finisce col favorire i partiti più grandi grazie ad un premio nascosto che si aggira sul 10%, garantisce un risultato positivo ai partiti caratterizzati da un elettorato territorialmente concentrato e sparisce le formazioni con un elettorato territorialmente disperso.

Quello spagnolo è a tutti gli effetti un sistema proporzionale con rilevanti effetti maggioritari (tendenzialmente bipartitico) perché finisce col premiare i partiti maggiori a discapito di quelli più piccoli; invero un buon risultato è garantito anche ai partiti regionalisti la cui rappresentatività proporzionale è espressione delle istanze territoriali autonomistiche.

Il **Senado** (c.d. **Camera alta**) rappresenta le autonomie locali ed è dotata di poteri notevolmente ridotti nel processo legislativo.

I membri di questa camera vengono eletti in due modi diversi, parte con suffragio universale diretto, parte dalle assemblee rappresentative delle Comunità autonome.

E' seguito un criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione per cui il Senato non ha un numero fisso di componenti.

Il sistema inglese

Il Parlamento inglese è costituito dalla Camera dei Comuni e dalla Camera dei Lords. La Camera dei Comuni è composta da 646 membri, eletti a suffragio universale diretto con un sistema elettorale maggioritario. Il territorio è suddiviso in collegi, pari al numero dei candidati da eleggere, ed ogni seggio viene attribuito al candidato che ottiene più voti (formula plurality, per essere eletti è sufficiente la maggioranza relativa). Ogni partito indica un solo candidato, il candidato più votato viene eletto, gli altri spariscono nel nulla, senza alcuna forma di recupero dei resti o di somma dei voti su base nazionale o circoscrizionale. E' evidente che si tratta di un sistema che garantisce una maggioranza salda per tutta la legislatura, ma che tende ad annullare la rappresentanza di altri partiti.

La seconda camera, La Camera dei Lord, rappresenta un modello unico nell'ambito delle istituzioni parlamentari. I suoi membri, infatti, non sono eletti democraticamente ma nominati.

La Camera dei Lord risulta formata, infatti, da Pari spirituali (2 arcivescovi di Canterbury e York e 24 vescovi anglicani) e Pari temporali, che si distinguono in: Pari per nascita (Lord della famiglia reale e Lord ereditari); Pari nominati dalla Corona su indicazione del Primo Ministro e da Pari giudiziari. Nel corso degli ultimi anni la Camera Alta è stata sottoposta ad alcune importanti riforme.

SISTEMA ELETTORALE REGIONALE

E' disciplinato dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 che hanno introdotto un sistema proporzionale con un significativo premio di maggioranza. I seggi sono attribuiti secondo due diverse modalità: l'80% con sistema proporzionale in circoscrizioni coincidenti con il territorio delle province; il restante 20% con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, in un'unica circoscrizione coincidente con il territorio della regione.

L'elettore deve esprimere il voto su un'unica scheda divisa in due parti: la prima, dove compaiono i contrassegni di ciascuna lista provinciale (concorrenti per l'assegnazione proporzionale dei quattro quinti dei seggi) con a fianco lo spazio per la possibilità di indicare una preferenza; la seconda in cui è riportato il nominativo del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal o dai contrassegni della medesima lista regionale (c.d. listino). Gli elettori hanno a disposizione due voti (cd. *voto disgiunto*):

un voto a livello proporzionale, per il partito preferito, con facoltà di esprimere una preferenza per un candidato; qualora l'elettore esprima il proprio voto solo per una lista provinciale il suo voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata (listino).

un voto per una delle liste regionali (e quindi per il candidato presidente) non collegata alla lista provinciale scelta in precedenza.

L'80% dei consiglieri viene eletto sulla base di liste concorrenti che i partiti presentano a livello provinciale. Il 20% dei consiglieri viene eletto sulla base di liste regionali concorrenti (cd. listini) il cui capolista è candidato alla presidenza.

La presentazione delle liste provinciali deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali.

Per poter concorrere all'assegnazione dei seggi proporzionali è necessario che le liste provinciali abbiano ottenuto singolarmente, nell'intera regione, almeno il 3% dei voti validi ovvero siano collegate ad una lista regionale che abbia superato il 5% dei voti validi.

Se le liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale (e al candidato presidente) ottengono il 50% dei seggi assegnati al consiglio sono proclamati eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10% dei seggi assegnati al consiglio; il rimanente 10% è distribuito proporzionalmente tra le liste provinciali perdenti. Nel caso in cui le liste provinciali collegate abbiano ottenuto meno del 50% dei seggi assegnati al consiglio, viene eletta l'intera lista regionale di coalizione (cd. listino).

Nel caso in cui la lista regionale di coalizione (cd. listino) consegua una cifra elettorale inferiore al 40% del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali, l'Ufficio centrale verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dalle liste provinciali collegate sia pari o superiore al 55% dei seggi assegnati al consiglio.

In caso negativo viene assegnata alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi (fermo restando la quantità di seggi già ottenuti dalle liste provinciali e da quella regionale) che permetta di raggiungere almeno il 55% dei seggi del consiglio nella composizione così integrata.

In tal caso i seggi assegnati al consiglio sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati.⁴

⁴ Vedi articolo n.2 e art. 15 c.15 nn 4, 5, 6, 7, e 8.

SISTEMA MAGGIORITARIO

Si definisce maggioritario quel sistema elettorale che attribuisce a ciascuna formazione politica un numero di rappresentanti che non è in rapporto né diretto né indiretto con il numero o la percentuale di voti ottenuti.

Nella maggior parte dei casi il sistema maggioritario è basato su un collegio uninominale che viene assegnato a colui che vince l'elezione in quel contesto; raramente è utilizzato in collegi plurinominali.

Possiamo distinguere tra:

a) Maggioritario a turno unico con maggioranza relativa (o plurality)

Questo sistema attribuisce il seggio al candidato o al partito che ha ottenuto la maggioranza relativa: ciò significa che per conquistare il seggio è sufficiente anche un solo voto in più rispetto agli avversari.

Il plurality system può applicarsi sia in collegi plurinominali che in collegi uninominali.

Il plurality system in **collegi uninominali** si riassume nella formula "first past the post": si aggiudica cioè il seggio il candidato che conquista un solo voto in più del secondo arrivato.

Nel plurality system applicato in **collegi plurinominali** l'elettore può votare una lista partitica senza possibilità di esprimere preferenze oppure esprimere un voto di preferenza oppure addirittura compilare una graduatoria di candidati anche appartenenti a partiti diversi.

b) Maggioritario a turno unico con maggioranza assoluta

Questo sistema attribuisce il seggio al candidato che ha raggiunto il 50% +1 degli aventi diritto o dei votanti.

c) Maggioritario a doppio turno (o majority) con maggioranza relativa o assoluta

Nel caso in cui durante la prima votazione nessun candidato riesca a raggiungere la maggioranza richiesta si ricorre a una seconda votazione che di solito avviene una o due settimane dopo la prima votazione.

L'ammissione al ballottaggio può essere regolata in diversi modi: può essere consentita soltanto ai due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti al primo turno oppure a tutti i candidati che hanno conseguito una certa percentuale di suffragi, infine può essere ammessa la ripresentazione di tutte le candidature proposte al primo turno. Nel caso in cui i candidati ammessi al secondo turno siano solo due, risulterà eletto chi avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, mentre in tutti gli altri casi chi avrà conseguito la maggioranza relativa dei voti validi.

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Minima percentuale di voti validi che una lista deve ottenere per partecipare alla distribuzione dei seggi

Più la soglia è elevata più difficile è la conquista di seggi da parte dei partiti minori, con conseguente diminuzione del numero di liste che ottengono la rappresentanza nelle assemblee elettive.

La soglia di sbarramento può essere:

a) Soglia di sbarramento esplicita: stabilita dalla legge elettorale, è quella percentuale di voti che un partito deve superare per partecipare alla distribuzione dei seggi.

b) Soglia di sbarramento implicita: in questo caso la percentuale di voti da superare si ricava da altre informazioni: es. ampiezza della circoscrizione, formula elettorale adottata, numero dei partiti in competizione.

SPOGLIO

Estrazione dall'urna delle schede, eseguita dall' Ufficio Elettorale di sezione, al termine della votazione per accertare i voti validi, i voti nulli e le schede bianche e per contare i voti riportati dalle singole liste e dai singoli candidati.

SUFFRAGIO UNIVERSALE

Diritto di voto concesso a tutti i cittadini che abbiano raggiunto una determinata età.

TATARELLUM

(così chiamato dal suo ispiratore On. Giuseppe Tatarella) sistema elettorale per l'elezione delle regioni a statuto ordinario entrato in vigore con la legge 43/95. Si tratta di un sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza, che viene attribuito attraverso un "listino" del candidato presidente.

TESSERA ELETTORALE

E' il documento che permette l'esercizio del diritto di voto, e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza.

La tessera elettorale personale, prevista dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ed istituita con D.P.R. n. 299 dell' 8 settembre 2000, ha sostituito il certificato elettorale.

TURNO

Fase di votazione del procedimento elettorale.

UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

E' istituito, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, presso la Corte d'Appello o Tribunale del capoluogo della circoscrizione; è composto da tre magistrati di cui uno con funzione di presidente. Esplica funzioni di natura tecnica, tra le quali si citano a titolo esclusivamente esemplificativo le seguenti: verifica delle liste ammesse, riesame e decisione sulle schede elettorali contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, determinazione della cifra elettorale circoscrizionale di lista, redazione di un processo verbale relativo alle operazioni svolte e tutte le necessarie comunicazioni alle prefetture.

UFFICIO CENTRALE REGIONALE

E' istituito, ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. 533/93 "T.U. legge recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica", entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, presso la Corte D'Appello o Tribunale del capoluogo della regione, con intervento di cinque magistrati di cui uno con funzione di presidente, nonché di quattro esperti con attribuzione esclusivamente tecnica. Determina, tra l'altro, la cifra elettorale circoscrizionale di lista e di ciascuna coalizione di lista, individua la lista o le coalizioni di liste che, in base alle normativa vigente, siano meritevoli del premio di maggioranza. Procede alla proclamazione degli eletti.

UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

E' istituito presso la Corte di Cassazione. Riceve gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali; provvede, a titolo esemplificativo, a determinare le cifre elettorali nazionali delle liste o delle coalizioni di liste, e secondo la normativa vigente, attribuisce il premio di maggioranza alla lista o alla coalizione di liste, assegna i seggi e comunica ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

UFFICI ELETTORALI

Organi che sovrintendono alle operazioni elettorali dalla presentazione delle candidature e delle liste sino alla proclamazione degli eletti.

VOTO

Espressione della volontà dell'elettore. Il voto è personale (cioè non delegabile), uguale (ogni voto conta per uno), libero e segreto.

VOTO ELETTRONICO

Procedura di voto con cui gli aventi diritto di voto possono votare con l'ausilio di speciali sistemi elettorali elettronici.

VOTO NULLO

La scheda, pur essendo stata votata, presenta irregolarità tali da rendere "nulla" l'espressione del voto.